		Pag. 2 - segue
		3,000
Ţ,	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	971/
\sim	(Provincia di Roma)	
	Alla Conservatoria Registri Immobilari di Roma 2	
	NOTA DI TRASCRIZIONE	20259
TAY	della Cooperativa Edilizia "LA VILLETTA" S.r.l.	1 elug. 1986
	con sede in Albano Laziale, Via Virgilio n.5, (co/	(
	dice_fiscale_82010630588),	14005
	a carico 5PP, 101	14885
	del Comune di Albano Laziale (codice fiscale nu-	
	mero 82011210588).	
	Si chiede la trascrizione della convenzione	SO LARY
•	in data 28/6/1986, rep.n.2137, a rogito Vice Segre-	
_ }	tario Generale del Comune di Albano Laziale, Dr.Ni	
	cola Giacchetta, registrata ad Albano Laziale il	
	2/7/1986 al n.1589 - Mod.I° - Atti Pubblici, che	000
	in copia conforme si allega alla presente nota,	CONVERSIONE
	mediante la quale	
	il Comune di Albano Laziale, tramite l'Assessore	
	delegato, Sig. Laganà Roberto, nato in Albano La-	N54100
<u> </u>	ziale il 13/5/1931, ha concesso alla Cooperativa	
*	Edilizia "LA VILLETTA" S.r.l. con sede in Albano	
	Laziale, Via Virgilio n.5, che tramite il Presi-	
į	dente Sig. Pennastri Giuseppe, nato a Gallico (RC)	100057
	il 4/5/1939, ha accettato il diritto di superficie	
		71
	ļ	

	Pag. 31:	eanna
, -:-	ray. or	segue
	~	
	sul lotto n.11 del piano di zona di Albano Centro.	
		/3°
	di cui alla legge 18/4/1962, n.167, come dalla sur-	Q' A LO
	richiamata convenzione che si trascrive integral-	
•	mente:	[]
		W.
	ART.1 - PRESUPPOSTI E CONTENUTO DELLA CONVENZIONE-	
	Le premesse formano parte integrante e sostanziale	
	della presente convenzione alla quale, per lo stes-	
	so titolo e previa accettazione, si allegano:	•
	1)- Copia della deliberazione autorizzante la sti-	
	pulazione (all."A");	
	2)- Copia della planimetria indicante la localiz-	
	zazione dell'intervento (all."C").	<u> </u>
	La presente convenzione ha per oggetto, ai sensi	•
	dell'art.35 della legge 22/10/1971, n.865, la con-	
	cessione del diritto di superficie in favore della	
	Cooperativa Edilizia "La Villetta" S.r.l. sulle	
	seguenti aree, di pertinenzan del patrimonio indi-	
<u>,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</u>		
	sponibile del Comune di Albano Laziale, comprese	6 LAZ
	nel piano di zona di Albano Centro quali risultano	9.8.0
	nella planimetria di cui al precedente n.2:	2
	- area costituente il lotto edificabile n.11 della	3 VIVI
		,
	superficie complessiva di m.1.236, distinta al	- C
	nuovo catasto terreni del Comune di Albano Lazia-	
	le al foglio 7, particelle 352/p di mq.44, 610/p	ł
	di mq.904 e 437/p di mq.288.	-
	di ma 904 e 437/h di ma 288	1

		Pag. 4 - segue
		:
	Detto terreno è in corso di acquisizione al patri-	
•	monio indiponibile del Comune di Albano Laziale,	
	mediante-esproprio, ai sensi della legge 22/10/71,	
MO3	/n.865 e successive modifiche ed integrazioni.	
	Il Comune di Albano Laziale, in persona come sopra,	
	concede il terreno stesso alla Cooperativa Edilizia	
7,	predetta, come sopra rappresentata, che accetta,	
	per la realizzazione del programma costruttivo di	
	edilizia economica e popolare previsto dal progetto	
	esecutivo planivolumetrico della zona, alle condi-	
	zioni di legge nello stesso richiamate.	NO LAIN
	ART.2 - DURATA DELLA CONCESSIONE -	
	La concessione s'intende fatt aper la durata di	
	anni 99 e potrà essere rinnovata ad istanza del	120
	sodalizio concessionario alle condizioni di cui	
	al seguente art.9 ed a norma dell'art.2 della deli-	
	berazione consiliare n.132 del 17/12/1975.	
<u></u>	ART.3 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE -	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	In base agli elementi di stima dei costi globali	
<u> </u>	di attuazione del piano, il corrispettivo della	
.53/	concessione viene determinato in complessive lire	
'n	L.16.279.200 (sedicimilioniduecentosettantanovemi-	
	laduecento). Tale somma è stata corrisposta in uni-	
	ca soluzione prima della stipula della presente	100058
<i>r</i> .	convenzione mediante versamento eseguito a favore	<u>t</u>

	Pag. 5	- segue
	della Tesoreria del Comune di Albano Laziale con	
	conto corrente postale n.097 del 12/6/1986.	
	ART.4 - CLAUSOLA DI GARANZIA E IPOTECA LEGALE -	
	Il Comune di Albano Laziale come sopra rappresenta-	47. ·
	to, dichiara di rinunciare alla iscrizione di ipo-	<u>[0].</u>
	teca legale per garanzia dell'adempimento contrat-	
	tuale sollevando il Conservatore dei Registri Immo-	
	biljari dell'obbligo di provvedervi d'ufficio e	
	da ogni responsabilità, in ordine al reimpiego ed	
	alla destinazione delle somme ricavata per effetto	
	della concessione.	í
r	Tale rinuncia deve intendersi motivata, avuto ri-	,
	guardo alle finalità dell'intervento, dall'intendi-	
	mento dell'Amministrazione com.le di non appesanti-	
	re i costi di realizzazione del programma costrut-	
	tivo, ferma comunque restando la facoltà del Comu-	
	ne di procedere in danno della Cooperativa stessa,	
	a norma del seguente art.14, qualora risulta ina-	
	dempiente alle clausole contrattuale.	- (+
	In caso di decadenza della concessione il Comune	13
	concedente tratterrà a titolo di penale. l'intero	X
	corrispettivo della concessione medesima.	
	ART.5 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E TIPOLOGICHE	<u> </u>
	DEGLI EDIFICI DA REALIZZARE -	
80000		
	Sulle aree come sopra concesse la Cooperativa Edi-	

		Pag. 6 - segue
· 	<u>lizia interessata si obbliga a realizzare e mante-</u>	
	nere case di abitazione con caratteristiche costrut	
TA Z	tive e tipologiche di edilizia economica e popola-	
	re in conformità alle vigenti disposizioni di leg- C O : U : S	
(5)	ART.6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECON-	
	DARIA ED OPERE DI ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI	
	SERVIZI -	
	Si dà atto che il corrispettivo della concessione	
	è comprensivo degli oneri di urbanizzazione prima-	
	ria e secondaria le cui opere verranno eseguite	aNO
n	direttamente dal Comune di Albano Laziale in base	
	ai tempi di attuazione del piano, su progetti ese-	
*	cutivi debitamente approvati e nei limiti delle	- financial control of the control o
	effettive disponibilità degli insediamenti costrut-	
	tivi.	
	Resta a carico del concessionario l'esecuzione a	
	propria cura e opere e d'intesa con gli enti eroga-	
) LAZ	tori, delle reti: interne di allacciamento ai ser-	
	vizi di cui sopra.	
100	ART.7 - IPOTECABILITA' DEL DIRITTO DI SUPERFICIE-	
	Tra le parti si conviene che il diritto di superfi-	:
,	cie può essere ipotecato esclusivamente a favore	
	di Enti e di Istituti di credito per garanzia dei	100059
-	mutui che verranno concessi a finanziamento della	1

	Pag. 7	- segue
]		
	realizzazione dei previsti fabbricati.	
	La facoltà del Comune di ottenere la dichiarazione	
	di nullità del diritto del presente contratto ver-	9
	rà eventualmente esercitata tenendo conto delle	<i>f</i>
 	condizioni di cui sopra, al fine di rilevare l'En-	\
	te o Istituto mutuante della minore somma tra le	
	spese ed il migliorato, con perizia dell'Ufficio	*
	Tecnico Comunale.	Ph.
	Sarà in facoltà del Comune di subentrare nell'ac-	
	collo del mutuo qualora ritenga di proseguire di-	
	rettamente la costruzione.	
	ART.8 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE -	Ü
,	La presente convenzione potrà essere rinnovata su	
}	istanza del concessionario presentata almeno un	•
	anno prima della scadenza in base alle norme vigen-	
	ti all'epoca del rinnovo.	
	Al termine della concessione o nel caso di mancato	
	rinnovo della stessa il Comune di Albano Laziale	
<u></u>	diviene proprietario degli edifici, alloggi ed ope-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	re e ne acquista la proprietà.	<u>'c</u>
	La devoluzione avrà luogo "ipso iure" salvo inden-	
	nizzo a favore del proprietario da calcolarsi a	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	sensi dell'art.16, comma 5°, della legge 22/10/71,	
,	n.865.	
83700	I locatari degli alloggi conservano tale loro con-	
		1

	-	Pag. 8 - segue
		·
	dizione anche nei riguardi del Comune, sotto l'os-	
:	servanza delle preesistenti condizioni contrattuali	
O. T.	ART.9 - REQUISITI DEI SOCI -	
1	La cooperativa, come sopra rappresentata, dichiara	
	che i propri soci hanno i requisiti per essere as-	
(02)	segnatari di alloggi economici e popolari a norma	
	delle vigenti disposizioni.	
	ART.10 - IMPIANTI ELETTRICI, DI ACQUA E GAS -	
•	La fornitura di acqua potabile quanto per la co-	
	struzione del fabbricato e per altro uso qualsiasi	
	è riservata al Comune di Albano Laziale che è l'u-	BANO
	nico Ente cui compete la fornitura nel territorio	0.2
	del Comune-stesse.	Tay of the second secon
*	Analoga disciplina varrà per la fornitura di ener-	
}	gia elettrica, sia per l'illuminazione che per la	3
	forza-motrice, il cui Ente competente è l'E.N.E.L.	
	In ogni caso il concessionario è vincolato alla	
	costruzione, sotto i fabbricati e nel lotto di per-	
LAZ	tinenza, dellacabina di trasformazione della ener-	
***************************************	gia elettrica (sia per uso privato che per l'illu-	
	minazione pubblica) con l'obbligo di assumere i	
,4322 8	relativi oneri e secondo le indicazioni che verran=	
	no fornite dall'Ente erogatore e dal Comune di Al-	
	bano Laziale-	100060
*	Sul terreno concesso è, altresì, consentito l'even-	
,		-

	Pag. 9	- segue
	tuale passaggio di canalizzazione ai pubblici ser-	
	vizi di qualsiasi specie previa autorizzazione dei	-
	eompetenti Uffiei Comunali.	11 6
	Per quanto riguarda gli eventuali impianti del gas,	421
	resta inteso che sono a carico del Comune di Albano	10
	Laziale gli oneri per la rete di adduzione, mentre	
	le spese relative alla rete di distribuzione saran-	
	so sostenute direttamente dal complesso di utenza	_
		ļ
	servito in base ai regolamenti aziendali.	
	ART.11 - RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI -	
·	Rimarranno di proprietà del Comune gli oggetti che	
	si rinvenissero in occasione di scavi, demolizioni,	Ü
	costruzioni o di altre opere che si eseguissero	
	in qualunque tempo sul terreno concesso e che, a	,
	giudizio insindacabile dell'Amministrazione del	
	Comune di Albano Laziale, avessero valore storico;	
	artistico e da altre leggi, il concessionario sarà	
	tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne	7 95
	partecipazione per lettera raccomandata al Comune	a 2
	di Albano Laziale che disporrà per il trasporto	
	degli oggetti rinvenuti.	
	Le disposizioni di cui sopra dovranno essere par-	
	tecipate ai vari imprenditori delle opere di sca-	
W. W.A.	vo, demolizioni, costruzioni, etc., per ogni effet-	
	to di diritto anche nel riguardo degli operai di-	
•		
		[

		Pag. 10 - segue
ħ		3.000
	pendenti.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
AA	Nel caso di ritrovamento di cose di pregio il Co-	
3	nune potrà assegnare, tenuto conto delle circostan-	
	ze, premi agli inventori secondo equità e senza	
	diritto a reclamo.	
 	ART.12 - DISPENSE DA RESPONSABILITA' -	7.
	La concessione si intende effettuata nello stato	
	di fatto e di diritto in cui i terreni si trovano,	
<u> </u>	senza responsabilità da parte del Comune, sia per	
	la natura del sottosuolo, sia per la eventuale pre-	
	senza di costruzioni e sia, infine, per ogni even-	() I B
	tuale ritardo nella esecuzione delle previste opere	
	di urbanizzazione della zona.	12 0 0
	Inoltre il Comune è esonerato dall'obbligo di con-	10
	segnare al concessionario la documentazione relati-	
	va all'area concessa e da ogni altro obbligo di	
	garanzia.	
197	Le clausole del presente articolo e del seguente	
	art.13 vengono espressamente approvate dal conces-	
	sionario.	
	ART.13 - SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO -	
<u></u>	Qualora nell'ambito del piano di zona del sopras-	;
	suolo e nel sottosuolo esistessero condutture elet-	:
	triche e telefoniche, tubazioni di acqua e gas,	100061
<u></u>	nonché fogne, etc., gli oneri per il loro sposta-	

	Part 1'	- segue
	. rag. 1	Coguc
	• •	
	mento in altra sede saranno assunti dal Comune	
		•
	e le relative spese ripartite pro quota tra tutti	C)
	gli assegnatari in rapporto alla volumetria edifi=	
	cabile previst dai plani di zona.	6
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Č.
	ART.14 - RINVIO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE NU-	
	MERO 132 DEL 17/12/1975 -	
	Il concessionario formalmente dichiara di accetta-	
	re le seguenti condizioni generali previste dalla	
	deliberazione consiliare n.132 del 17/12/1975:	
	ART.1- CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E-LA REVISIO-	
	ARI, 12 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA REVISIO	
	NE PERIODICA DEI CANONI DI LOCAZIONI NONCHE' PER	
	LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DEGLI	
	- ALLOGGI, OVE-QUESTA SIA CONSENTITA (ART.35 - COM	
		•
	MA 8° - LETT.E) DELLA LEGGE 22/10/71,N.865).	
	A) Determinazione del prezzo di cessione degli	·
٠,	alloggi	
	•	
	Il prezzo massimo di cessione dell'alloggio dovrà	
	essere approvato dal Comune e determinato con ri-	
•	ferimento al corrispettivo versato per la conces-	
	·	្តក្ត(ដា
	sione del diritto di superficie, al valore delle	y 1.77
	urbanizzazioni che siano eventualmente realizzate	
	a cura e spese del concessionario; al costo della	-
		-
	costruzione, alle spese generali, comprese quelle	
	di progettazione nonché agli oneri di preammorta-	
1:1 · · · · · · ·	mento e di finanziamento.	
	menture ut thanstamento.	•
		·

		Pag. 12 - segue

* 	Il costo della costruzione sarà determinato tenuto	
	conto degli interventi di edilizia residenziale	:
- ZNO-T	pubblica nonché delle particolari e specifiche	
	caratteristiche dell'intervento. 11 ocsto delle destruzione sarà determinate tenut	
	E' consentita una revisione del prezzo di cessio-	1
\$22	ne, relativamente alla quota non afferente al cor-	
<u> </u>	rispettivo di concessione, sulla base delle varia-	
••	zioni del Bollettino della Commissione Provinciale	
	Prezzi applicati ai parametri previsti per l'edi-	
	lizia abitativa per il periodo compreso tra la	
~	data di stipula della convenzione e quella di ul-	JBANO P
	timazione dei lavori.	
:	Il prezzo massimo delle cessioni che intervengono	
	dopo un anno dalla ultimazione dei lavori sarà	
	determinato sulla base del prezzo di cessione come	
	sopra stabilito, aggiornato in base all'indice	i
	ISTAT sul costo della vita e diminuito, per la	
3400	.quota di deprezzamento in base all'età dell'edifi-	
	_cio, come appresso indicato:	
199	" 5 10 "5%	
-	" 10 20 " 10%	:
7	" 20 30 " 20%	
	oltre 30 " 30%	
*	Tali percentuali potranno essere variate in consi-	100062
	•	,

	Pag. 1	3 - segue
·		
	derazione dello stato di conservazione dell'edifi-	-
	cio e delle eventuali opere di miglioria apportate	
	dalproprietario.	<u> </u>
	B)- Determinazione e revisione dei canoni di loca-	13/4
; ; ;	zione degli alloggi.	2 3
	Il canone di locazione sarà determinato in base	10 3
	agli indici periodicamente fissati dal Comune, in	
	percentuale del valore desunto dai prezzi stabili-	
	ti per la cessione degli alloggi, in misura ade-	
	guata alla remunerazione e ricostruzione degli in-	<u> </u>
	vestimenti, tenendo conto delle peculiari caratte-	•
,	ristiche dei mezzi con cui vengono finanziati gli	
	interventi, nonché alla copertura della spese di	
	gestione e manutenzione degli immobili.	
	La revisione periodica dei canoni di locazione de-	
	gli alloggi sarà effettuata in rapporto alle valu-	
	tazioni dell'indice generale del costo della vita	
	e tenuto conto delle spese di manutenzione straor-	
	dinaria e di miglioramento delle abitazioni.	(S)
	ART. 2-CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPET-	$g(S_{ij})$
	TIVO IN CASO DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE LA CUI	`
	DURATA NON PUO! SUPERARE QUELLA PREVISTA NELL!ATTO	
3	ORIGINARIO (ART.5-COMMA 8°-LETT.G) DELLA LEGGE 22-	
	OTTOBRE 1971, N. 865).	
\$3.4977		,
	The correspending the contraction of the corresponding of the correspond	
	•	

		Pag. 14 - segue
-	sione verrà determinato nel prezzo di esproprio	The same of the sa
,	dell'area secondo la normativa vigente, per l'edi-	
TIAL	lizia economica e popolare al momento del rinnovo	
-	stesso, aumentato della spesa prevista, con stima	
13/0	dell'Ufficio Tecnico Comunale, per il rinnovamento	
inwo	e l'adeguamento delle urbanizzazioni.	
· •	ART.3- SANZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO PER	
_	L'INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI STABILITI NELLA CON-	
	VENZIONE ED I CASI DI MAGGIORE GRAVITA! IN CUI TALE	
	INOSSERVANZA COMPORTI LA DECADENZA DELLA CONCESSIO-	
	NEWE LA CONSEGUENTE ESTINZIONE DEL DIRITTO DI SU-	ONO LA
<u> </u>	PERFICIE (ART.35-COMMA 80-LETT.F) DELLA LEGGE 22	
	OTTOBRE 1971; N.865).	0.00
	Saranno applicate a carico del concessionario le	, 1
	seguenti sanzioni per i casi di inosservanza degli	
	obblighi contrattuali:	
	a)- Interesse del 10% annuo per il tardivo pagamen-	
ZIA	to del corrispettivo della concessione;	
	h)- Penale di L.O.50 per metro cubo per ogni giorno	
	di ritardo nella presentazione delprogetto del-	
- FOW	<u>la costruzione che il concessionario intende</u>	
	realizzare, rispetto al termine di tre mesi	
	decorrenti dalla data di approvazione tutoria	:
	del contratto di concessione. Qualora il pro-	100063
*	getto della costruzione non venga approvato	· · ·

1	Pag. 15	segue
		-
,		
	dai competenti Uffici Tecnici del Comune la stessa	=
•	penale sara dovuta per il ritardo rispetto al ter-	
	mine di due mesi comunicato per la presentazione	. •
	di un secondo progetto così pure nel caso occorra	
	un terzo ed ultimo progetto;	C 2
1	c)- Penale di L.O.50 per metro cubo per ogni giorno	NO.
		- p (
	di ritardo nell'inizio dei lavori di costruzio-	<i>f</i>
	ne del fabbricato rispetto al termine di tre	
	mesi dalla dat di rilascio della licenza di	
	edificazione.	
	d)- Penale di L.O.50 per metro cubo per ogni giorno	<u> </u>
	di ritardo nella ultimazione della costruzione	
·	del fabbricato rispetto al termine di due anni	3
	decorrenti dall'inizio dei lavori;	
	e)- Nel caso di cessione e di locazione di alloggio	
	per un corrispettivo superiore a quello deter-	
	minato secondo il criterio di cui all'art.1	··
	della presente deliberazione sarà applicata	
	al superficiario inadempiente una penalità con-	
	al superficiario inadempiente una penalità con- venzionale, in misura variante da tre a cinque	2/5
	volte la differenza tra il corrispettivo da	
	richiedere in base alla presente deliberazione	
		_
	e quello effettivamente richiesto, avendosi	
ं देशे सम्	rig uardo per quanto concerne la ipotesi di lo-	,
	eazione, al canone annuo.	

ļ		Pag. 16 - segue
		1
<u>.</u>	f) Nel caso di inadempienza e di inosservanza da	
	parte_del_concessionario_di_obblighi_eventual=	
	-mente assunti eirca la costruzione delle opere	
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	di urbanizzazione specificate nell'apposita	
	convenzione il Comune interverrà sostitutiva-	
10:3	mente nell'esecuzione dei lavori suddetti, ad-	
	debitandone le spese al concesionario e riser-	
-	vandosi la rivalsa sulle garanzie finanziarie	
	da questi prestate salvo l'applicazione di un	
	interesse pari al tasso ufficiale di sconto	ALBANO
	maggiorato di tre punti sulla spesa sostenuta	
	e le richieste di maggiori danni.	03
	g)- In caso di inosservanza da parte del concessio-	1
	nario dei tempi di realizzazione delle opere	
	di urbanizzazione previsti nella convenzione	
	potrà essere ordinata la sospensione dei lavo-	
	ri di costruzione degli edifici fin quando le	
	opere di urbanizzazione non sarano state ade-	
1	guate secondo le prescrizioni del Comune.	
	h)- In caso di inosservanza da parte del concessio	
30.55	nario del divieto previsto dalla convenzione	
	di cedere a terzi, senza la preventiva autoriz	-
	zazione dell'Amministrazione com.le il diritt	
	di superficie relativo all'area non ancora edi	100064
1	ficata, si avrà decadenza della condessione	
1		

	Pag. 1	⁷ - segue
		٠.
	T) (i -um) imp) two decoders delle generacione	:
***	 I)Si-avrà inoltre dec adenza-de lla-concessi one	3
	e conseguente_estinzione del_diritto di-super-	i a
	ficie, nel caso di gravi e ripetute violazioni	
	dell'obbligo di determinare e mantenere i cano-	BAN
	ni di locazione nella misura risultante dall'ap	- (3) /b
		m e
	plicazione dei criteri di cui all'art.1 della	TAVE
	presente deliberazione.	,
	La risoluzione del contratto di concessione deri-	
	vante dai casi di decadenza di cui alle precedenti	
	lettere h) ed i) comporterà il ripristino del pieno	
	possesso dell'area da parte del Comune, che acqui-	9
	sterà anche la proprietà della eventuale costruzio-	
	ne già realizzata, salvo il versamento in favore	
	dei concessionari decurtata della minore somma tra	su .
	le spese ed il migliorato.	
	ART.15 - TRASCRIZIONE DELLA CONVENZIONE -	BAN
	La presente convenzione sarà registrata per legge	
	e trascritta in tutti i suoi articoli a cura del	W.Z.
	e trascritta in tutti i suoi articoli a cuta dei	- X-0
	notaio rogante.	-
<u></u>	ART.16 - ESECUTIVITA' DELLA CONVENZIONE -	
	La presente convenzione ai sensi dell'art.27, comma	!
	2°, della legge 20/12/1978, n.74, è pienamente va-	
	lida e produttiva di effetti per le parti.	~
*		
2) 111	ART.17 - SPESE CONTRATTUALI -	}
	Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti e	Ŧ

		Pag. 18 - segue
÷	conseguenti alla stipulazione sono a carico del	
	concessionario, che avrà facoltà di invocare tutte	
	le agevolazioni previste dalla normativa in vigo-	
014	<u> </u>	
	Albano Laziale, li 12/7/1986 a sami de del con de la con la segmenti ella etipulizzione sono a sami de del con la segmenti ella etipulizzione sono a sami del con la segmenti ella etipulizzione sono a sami del con la segmenti ella etipulizzione sono a sami del con la segmenti ella etipulizza ella ella etipulizza ella ella ella ella ella ella ella e	
5	No prola facilità	
-		
	M. M	
}		
		:
		:
š		
27.45%		
	'	
·		
<u>.</u>		
-		
		<u>:</u>
		100065
		T 00000